



Sentenza n. 290/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

~~Carlo Efsio Marrè Brunenghi~~ Primo referendario (relatore)

Guido Tarantelli Primo referendario

~~ha pronunciato la seguente~~

SENTENZA

~~Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24160** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:~~

BRUNO STEFANIA, (c.f.: BRNSFN79A54D122C) nata a Crotone (KR) il 14.01.1979 e residente a Isola Capo Rizzuto (KR), alla Contrada Bonnace snc, non costituita;

in merito a un'ipotesi di danno erariale per illecita percezione di finanziamenti pubblici da parte della Agenzia per la Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA) a valere sui fondi comunitari di cui al Programma di Sviluppo Rurale (PSR - FEASR) e alla Politica Agricola Comune (PAC), per complessivi € 72.742,02 percepiti a seguito della presentazione delle "Domande" per le campagne 2011 e 2012.

~~Nell'udienza pubblica del 12.11.2025, udita la relazione del
Giudice relatore, udito il pubblico ministero dott.ssa Federica~~

Pallone.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 06.02.2025, la procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Bruno Stefania per rispondere dell'indebita percezione di fondi europei attraverso l'organismo pagatore Arcea per complessivi € 72.742,02.

La vicenda trae origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza, gruppo di Crotone, del 22 gennaio 2020, dalla quale emerge che la sig.ra Bruno, titolare della omonima azienda agricola, a seguito della presentazione delle domande uniche di pagamento e di aiuto per le campagne 2011 e 2012 avrebbe usufruito di € 72.742,02 di benefici previsti dal regime di sostegno al reddito degli agricoltori e degli allevatori a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEARS), senza tuttavia averne titolo.

Dalle indagini svolte sarebbe, infatti, emerso che l'odierna convenuta, al fine di riceverne i correlati benefici, avrebbe attestato falsamente di possedere alcuni terreni dichiarandosi possessore e producendo falsi contratti di affitto di fondo rustico.

Trattasi in particolare di:

a) terreno sito in Isola di Capo Rizzuto (KR), censito al catasto al foglio di mappa 29, particella 285;

b) terreni siti in Isola di Capo Rizzuto (KR), censiti al foglio di mappa 35 particelle 1244, 1246, 1251 e 1254 di proprietà di

Petrolillo Antonietta e Petrolillo Carmine.

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza avrebbero appurato che, quanto al terreno di cui al punto a), il contratto di affitto dello stesso stipulato in data 25.01.11 recherebbe la sottoscrizione del proprietario del fondo, sig. Nicastro Francesco Giuseppe (nato a Isola Capo Rizzuto il 22.02.1928) deceduto in data 08.11.2007 (all. n. 259); quanto ai terreni di cui al punto b), in maniera consimile, la signora Bruno avrebbe prodotto un contratto di affitto di terreni sottoscritto in data 02.03.2011, con i sig.ri Petrolillo Carmine e Petrolillo Antonietta, proprietari, i quali hanno dichiarato di non avere mai firmato alcun contratto di affitto e di disconoscere la firma apposta in calce al contratto mostratogli dalla Guardia di Finanza (all.ti nn. 261 e 262), oltre il fatto dichiarato di non avere mai conosciuto la sig.ra Stefania Bruno.

Nella disamina della procura attrice, tali circostanze renderebbero invalide le domande di pagamento relative agli anni 2011 (n. 10810540319) e 2012 (n. 20808653834) in quanto viziate *in nuce* da atti falsi e/o dichiarazioni mendaci.

In diritto, ritenuti sussistenti tutti i presupposti della responsabilità erariale (giurisdizione contabile, relazione di servizio, condotta mendace, contributo indebito, nesso causale diretto tra fatto e danno), la procura – preso atto che nessuna deduzione difensiva è stata depositata - ha convenuto in giudizio la sig.ra Bruno concludendo per l'accertamento della sua

responsabilità e conseguente condanna al risarcimento del danno nei confronti di Arcea nella misura pari al contributo indebito ricevuto, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

2. La convenuta non si è costituita in giudizio.

3. All'udienza del 12 novembre 2025, il pubblico ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia della convenuta regolarmente citata e, nel merito, l'accoglimento integrale della domanda, ripostandosi al libello introduttivo.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Bruno Stefania, la quale, regolarmente evocata in causa, non si è costituita (risulta *ex actis* che la notificazione dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione unitamente al decreto di fissazione dell'udienza si sono perfezionati rispettivamente in data 05.11.2024 e 16.06.2025).

2. Nel merito, la domanda avanzata dalla procura regionale è fondata e merita l'accoglimento integrale, risultando provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

Anzitutto, non vi possono essere dubbi sul fatto che tra l'ARCEA e la convenuta Bruno Stefania, destinataria di risorse pubbliche a seguito delle domande di pagamento richiamate in atti, si sia instaurata quella relazione di servizio funzionale che, per consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, è elemento idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti in tutti i

casi che, al pari della fattispecie di causa, integrano una oggettiva percezione di denaro pubblico, allorquando il privato, con la domanda di aiuto comunitario, si inserisce ipso facto nel procedimento amministrativo di matrice eurounitaria finalizzato a far entrare, nei quadri domestici nazionali, le risorse pubbliche vincolate alla realizzazione di determinati interessi pubblici (in questo caso, favorire il c.d. sostegno al reddito da attività agricola attraverso il meccanismo dei c.d. *<aiuti disaccoppiati>*).

Allo stesso modo, non possono nutrirsi dubbi circa la condotta causale tenuta dalla convenuta e che è consistita nella produzione di documenti falsi, sia sotto il profilo materiale che ideologico, dal momento che la sig.ra Bruno (i) quanto al terreno sito in Isola di Capo Rizzuto (KR), censito al catasto al foglio di mappa 29, particella 285, ha prodotto un titolo di conduzione riprodotto la firma del titolare del diritto dominicale (sig. Francesco Giuseppe Nicastro), con data della firma successiva al suo decesso dell'8 novembre 2007 e (ii), quanto ai terreni siti in Isola di Capo Rizzuto (KR), censiti al foglio di mappa 35 particelle 1244, 1246, 1251 e 1254 di proprietà di Petrolillo Antonietta e Petrolillo Carmine, quest'ultimi hanno disconosciuto come propria la firma apposta in calce al contratto e, interrogati dagli inquirenti, hanno aggiunto di non avere mai conosciuto la convenuta.

Il corredo probatorio portato dall'attore non lascia residui dubbi

in proposito.

È dunque evidente il nesso causale tra la condotta della sig.ra Bruno, finalizzata all'ottenimento di un contributo pubblico, e il danno conseguente, non avendo ella titolo in tal senso, proprio alla luce del sistema dei c.d. <pagamenti disaccoppiati> e di cui al Reg. Ce n. 1782 del 2003 e al Reg. Ce n. 73/2009, ossia non più rapportati al tipo ed alla produzione di coltura praticata, ma ai titoli e, dunque, ai terreni posseduti.

Ogni titolo è, infatti, rapportato ad una determinata superficie ammissibile: il produttore beneficiario, in sede di presentazione della domanda unica di pagamento, deve garantire l'utilizzo di una corrispondente superficie ammissibile attraverso la conduzione di particelle a coltura eleggibile.

In base a questo sistema, nella sostanza, la superficie dichiarata deve essere a disposizione del beneficiario del finanziamento, il quale deve alternativamente o possederla in quanto proprietario, ovvero detenerla in quanto conduttore o in quanto titolare di altro diritto reale o di godimento sulla superficie dichiarata, evenienza questa che non ricorre nel caso della sig.ra Bruno, dal momento che, come comprovato, i contratti di fitto dei fondi rustici di cui ha dichiarato la detenzione non potevano essere stati sottoscritti da un proprietario deceduto al momento del contratto o che, come nel caso dei terreni siti in Isola di Capo Rizzuto (KR), censiti al foglio di mappa 35 particelle 1244, 1246, 1251 e 1254, risultano di proprietà di soggetti che hanno

disconosciuto la loro firma in calce ai contratti, aggiungendo di non aver mai conosciuto la sig.ra Bruno.

In ragione di tale mendace dichiarazione, la convenuta ha ottenuto € 72.742,02 di contributi pubblici non dovuti per le domande di pagamento relative agli anni 2011 (n. 10810540319) e 2012 (n. 20808653834) che, di conseguenza, dovranno essere restituiti all'organismo pagatore.

In conclusione, Bruno Stefania deve risarcire l'organismo pagatore Arcea della somma di € 72.742,02 a titolo di danno erariale derivante da finanziamento indebito.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della sentenza.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 24160 del registro di segreteria,

- dichiara la contumacia di Bruno Stefania,
- condanna Bruno Stefania al pagamento di € 72.742,02 in favore dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo,
- condanna Bruno Stefania al pagamento delle spese di lite

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12

Il Giudice relatore Il Presidente

Firmato digitalmente
Firmato digitalmente

Il Funzionario responsabile

Firmato digitalmente

[illegible][illegible]

NOTA SPESE Giudizio n. 24160	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	3	€ 48,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 1 copia predetto atto per uso notifica	1	€ 16,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 16,00
ORIGINALE SENTENZA	2	€ 16,80
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 32,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 32,00
DICONSÌ EURO DUECENTODICIASSETTE/98		€ 9,18
TOTALE		€ 217,98